



Comune di **Cugnasco-Gerra**


Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850 50 30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch



Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'APERTURA DEGLI UFFICI ELETTORALI

(del 5/6 maggio 2008)



Adottata con risoluzione municipale numero 33 del 5 maggio 2008

Pubblicata dall'8 al 23 maggio 2008

Aggiornata con Ordinanza del 2 novembre 2020

011.010

Il Municipio di Cugnasco-Gerra

visto l'articolo 29 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 19 novembre 2018 secondo il quale il Municipio fissa, mediante risoluzione da pubblicare all'albo comunale almeno trenta giorni prima dell'elezione o della votazione, il numero e la composizione degli uffici elettorali;

richiamato l'articolo 19 LEDP che conferisce al Municipio la competenza di stabilire i giorni e gli orari in cui si svolgono le operazioni di voto tenuto conto dell'obbligo di apertura dei seggi la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

richiamato l'articolo 192 della Legge organica comunale (LOC) che affida al Municipio la competenza di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti; con risoluzione numero 33 5 maggio 2008,

DECRETA:

Art. 1 Uffici elettorali

Sono istituiti i seguenti uffici elettorali:

- a) Cugnasco, ufficio elettorale no. 1, principale (Casa comunale, Via Locarno 7, Cugnasco);
- b) Gerra Piano, ufficio elettorale no. 2 (ex Casa comunale, Piazza del Centro 1, Gerra Piano);
- c) *Abrogato*¹.

Art. 2 Giorni e orari di voto²

Il Municipio stabilisce di volta in volta i giorni e gli orari di voto entro i limiti ammessi dall'articolo 19 cpv. 1 della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Art. 3 *Abrogato*³

Art. 4 Informazione agli elettori

La Cancelleria comunale, in occasione di ogni votazione, conformemente all'Ordinanza concernente le deleghe di competenze dal Municipio all'Amministrazione comunale, informerà gli elettori sugli orari di apertura degli uffici elettorali.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente. Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 6 *Abrogato*⁴

¹ cpv. abrogato con Ordinanza del 2 novembre 2020 (risoluzione numero 4751)

² articolo modificato con Ordinanza del 2 novembre 2020 (risoluzione numero 4751)

³ articolo abrogato con Ordinanza del 2 novembre 2020 (risoluzione numero 4751)

⁴ articolo abrogato con Ordinanza del 2 novembre 2020 (risoluzione numero 4751)